

Publicato il 04/07/2020

N.00354 2020 REG.PROV.CAU.
N. 00724/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 724 del 2020, proposto da Costantino Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pullano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Palermiti, C.U.C. Centrale Unica di Committenza Tra i Comuni di Borgia Staletti' Palermiti, Olivadi e Centrache, Responsabile Unico del Procedimento Geom. Ubaldo Valentino non costituiti in giudizio;

nei confronti

Giancarlo Sovereto non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE, anche inaudita altera parte con Decreto del sig. Presidente del TAR Calabria che disponga misura cautelare

provvisoria (sino alla prima Camera di Consiglio utile dove si chiede venga confermata con ordinanza collegiale di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati):

A.- del provvedimento n° 85 del 27.5.2020 avente ad oggetto: Approvazione proposta del Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto: “REVOCA in autotutela ai sensi dell'art. 21-quinques l 241/90 dell'aggiudicazione definitiva della gara procedura aperta appalto dei lavori di “adeguamento sismico, comprensivo di interventi per il miglioramento della prestazione energetica con interventi attivi e passivi, della qualità dell'aria e della sicurezza e fruibilità di un edificio di proprietà comunale destinato a scuola per l'infanzia e scuola primaria di Palermiti, sito in via Marconi, snc” – Codice Cup [G95C17000140002] – co-dice cig. [765898063C] - numero gara [7225396] – INDIZIONE nuova gara di procedura aperta tramite il portale telematico e-procurement del Comune di Palermiti <https://palermiti.ga-t.it/> (art. 3, comma 1, lett. sss) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)”

B.- di ogni atto presupposto o consequenziale.

In ogni caso, anche nell'ipotesi di non accoglimento del ricorso formulato avverso l'impugnata revoca, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATITO OVVERO PER L'INDENNIZZO DELLE SPESE SOSTENUTE dalla ricorrente per la partecipazione alla gara il cui diritto è maturato a causa del provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto sussistente il requisito del “periculum” -nella consistenza richiesta dalla citata norma di legge- così come enunciato in ricorso dalla società istante;

Ritenuto doversi pertanto sospendere la nuova procedura di gara indetta dall'amministrazione a decorrere dalla scadenza del termine (ore 12.00 del 7/7/20) ivi previsto per la presentazione delle offerte nell'ambito -appunto- della gara,

visibile nella piattaforma e-procurement del Comune di Palermiti, per la quale sono attualmente aperti i termini di presentazione delle offerte.

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 29 luglio 2020 che sarà celebrata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 84 del D.L. n. 18/20 e dell'art.4 del D.L. n.28/20.

Ordina all'amministrazione di depositare nel più breve tempo possibile tutti gli atti della procedura che ha portato alla impugnata revoca dell'aggiudicazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 3 luglio 2020.

Il Presidente
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO